

La proposta del Parlamento europeo per il VII Programma sull'ambiente e l'incenerimento dei rifiuti: tra sogni e realtà

✓ Roberta Bianchi

Lo scorso 20 aprile 2012 il Parlamento europeo ha presentato il Piano di revisione del VI Programma d'azione UE sull'Ambiente (PAA) e le linee guida per il futuro VII Programma, invitando la Commissione a disporre la propria normativa verso una maggiore protezione della biodiversità e obiettivi più ambiziosi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti (1).

In tal senso, il Piano prevede:

- a) **limiti più severi di sfruttamento delle risorse naturali** e boschive e delle attività di pesca, agricoltura e allevamenti intensivi per il controllo dei cambiamenti climatici (2);
- b) **drastiche riduzioni alla produzione dei rifiuti**, seguiti dal divieto di incenerimento di quelli riciclabili o soggetti a compostaggio ed infine dallo smaltimento in discarica.

Specificamente, per il **settore rifiuti**, il Parlamento europeo propone regole ulteriori rispetto al VI PAA, al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria e, soprattutto, il rispetto della **scala gerarchica** stabilita dalla Direttiva quadro n. 2008/98/Ce (3), ovvero:

- 1) limiti di produzione (meno confezioni e imballaggi e più **pezzi di ricambio**);
- 2) riciclaggio dei materiali (plastici, cartacei, ferrosi, ecc.);
- 3) incenerimento di quelli non riciclabili e,
- 4) lo smaltimento, quale **ultimo gradino** (4).

In particolare, l'aspetto socio-economico dell'**incenerimento dei rifiuti** è, da anni, oggetto di diverse, e spesso conflittuali, opinioni, non solo tra pubbliche amministrazioni, industriali e ambientalisti, ma tra gli stessi cittadini, che da sempre manifestano punti di vista favorevoli o contrari a questo sistema.

Ai vantaggi dell'incenerimento dei rifiuti, quali pulizia, igiene, decoro urbano, costi delle bollette e recupero di energia, si associano, infatti, gravi preoccupazioni per i danni che le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, nelle acque e nel terreno, possono provocare alla

salute umana e all'ambiente, come l'acidificazione degli ecosistemi, formazioni di ozono a bassa quota e contaminazioni di alimenti a livello locale e transfrontaliero.

Il pericolo di tali conseguenze, e l'esigenza di incenerire sempre più rifiuti, dovuta al crescente aumento della loro produzione e ai limiti imposti ai collocamenti in discarica dalla Direttiva n. 1999/31/Ce (5), hanno determinato la necessità di una normativa comune, che disciplinasse l'intera materia colmando le lacune esistenti.

La Direttiva n. 2000/76/Ce

In esito a queste riflessioni, unite all'esigenza di garantire un livello unico di protezione della salute umana e del-

Note:

✓ Avvocato in Parma. Esperta in diritto ambientale.

(1) Proposta di risoluzione del Parlamento europeo 2009-2014 INI (2011)2194 RR/895199IT.doc. PE478.523v02-00, non ancora pubblicata in *Raccolta*. A livello europeo esiste una ripartizione di competenze, spesso non priva di «conflitti istituzionali», tra Parlamento e Commissione, secondo la quale il Parlamento «propone» (art. 137 Trattato Ce) e la Commissione «dispone» (art. 4 Trattato CE), come avvenne durante il percorso di definizione, elaborazione e approvazione, di testi complessi, come la direttiva 98/2008/CE sui rifiuti (v. *infra*).

(2) In argomento si veda:

– R. Bianchi, *Alimentazione sostenibile ed effetto serra: due normative collegate secondo l'ultima conferenza mondiale sul clima*, in questa *Rivista*, 2010, n. 4.

(3) G.U. 22 novembre 2008, L 312. Recepita in Italia con D.Lgs. n. 205/2010, G.U. 10 dicembre 2010, n. 288.

(4) Il punto 32 della Proposta, così recita:

«Il Parlamento europeo è del parere che il VII PAA debba prevedere la piena attuazione della legislazione sui rifiuti, in particolare il rispetto della gerarchia, garantendo coerenza con le altre politiche dell'Ue; ritiene che esso debba fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una netta riduzione della produzione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati, con riferimento alla gerarchia prevista nella direttiva quadro sui rifiuti e un divieto rigoroso di smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti separatamente... *omissis*...»

(5) G.U. 16 luglio 1999 L 182, si veda nota 16.

l'ambiente in tutta la Comunità, a norma degli artt. 3 B e 130 S del Trattato Ce, fu emanata la Direttiva n. 2000/76/Ce (6) (direttiva inceneritori).

La Direttiva n. 2000/76/Ce, che dal 1° gennaio 2014 sarà integrata nella Direttiva quadro n. 2010/75/Ce sulle emissioni industriali (7) insieme ad altre sei direttive, persegue **cinque obiettivi fondamentali**:

- 1) l'**ampliamento del campo di applicazione della precedente normativa**, limitata ai soli impianti, esistenti e nuovi, di incenerimento dei rifiuti urbani (Direttive n. 89/429/Cee e n. 89/369/Cee) (8) e pericolosi (Direttiva n. 94/67/Ce) (9) ad altri rifiuti altrettanto nocivi, come gli olii usati, i solventi, i fanghi di depurazione e i residui di origine medica;
- 2) la **coerenza regolamentare con il settore del co-incenerimento**, ovvero l'utilizzo di alcuni rifiuti, come pneumatici, solventi e fanghi da depurazione, quale combustibile aggiuntivo in processi industriali per la produzione di calore o di prodotti finiti. L'utilizzo incontrollato di questo sistema da parte di certe industrie, come quella termica, energetica, del vetro o del cemento ha infatti, da sempre, costituito una pericolosa scappatoia di cui avvalersi al fine di eludere le regole ambientali specificamente dettate per gli inceneritori destinati ai soli **rifiuti**;
- 3) la **previsione di controlli periodici**, finalizzati a prevenire emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera ed evitare trasferimenti negli ambienti acquatici o nei terreni;
- 4) l'aggiornamento dell'intera disciplina con i **principi dettati dalla Convenzione internazionale sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero** (UNECE), che impongono la fissazione di valori limite di emissione per diossine, furani e metalli pesanti generati dalla combustione di rifiuti non pericolosi;
- 5) l'**adeguamento al progresso tecnico**, volto ad ottenere un sempre maggior recupero di energia e riciclo delle sostanze residue dai processi di incenerimento, con il massimo contenimento di inquinanti nocivi e dei costi di gestione.

Su queste basi la Direttiva n. 2000/76/Ce detta regole precise per la fabbricazione e il funzionamento degli impianti di combustione dei rifiuti.

In primo luogo è stato previsto il rilascio di un'autorizzazione per ogni attività di incenerimento, o co-incenerimento, di qualsiasi tipo di rifiuto, pericoloso o non pericoloso. È infatti noto da tempo come, a prescindere dalla fonte e dalla natura dei rifiuti inceneriti, ogni processo di combustione possa, senza l'utilizzo di adeguate tecnologie, dar luogo ad emissioni contenenti gas acidi, articolato, metalli pesanti e composti organici altamente tossici.

In particolare, le preoccupazioni degli esperti si sono con-

centrate su composti chimici come diossine e furani che, ad alte concentrazioni, possono produrre effetti cancerogeni per gli esseri umani e, ad esposizioni prolungate, influire negativamente sulla riproduzione, lo sviluppo del feto e le facoltà intellettive (10).

A ciò si aggiunge il pericolo che tali emissioni, prodotte a livello locale, possano contaminare alimenti, come frutta, latte e carne, esportati e commercializzati in tutta la Comunità.

Poiché già il I Programma d'azione per l'Ambiente (11) indicava come obiettivo una riduzione d'impatto ambientale del 90% di queste sostanze entro il 2005, e molti Stati non si erano ancora attivati in tal senso, la Direttiva n. 2000/76/Ce ha fissato valori soglia di emissione di queste sostanze in atmosfera e nei corpi idrici, specificando le condizioni e i requisiti per il loro monitoraggio.

Anche se i tassi di riduzione di scarico nelle falde acquifere erano stati già disciplinati dalla Direttiva n. 94/67/Ce sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (12), recenti ricerche avevano, infatti, dimostrato che rischi analoghi, come alterazioni degli ecosistemi marini e fluviali, potessero derivare dall'incenerimento di rifiuti anche non pericolosi, e venire neutralizzati mediante sistemi altamente sofisticati di depurazione umida, evaporazione e riciclaggio dei liquidi residuali.

Disposizioni comuni sono state dettate per altri inquinanti derivanti dalla combustione dei rifiuti, come particolato e metalli pesanti (cadmio, cromo, piombo, mercurio, rame ecc.), la cui dispersione nell'ambiente spesso si associa a danni cronici per la salute umana su vasta scala, quale cancro ai polmoni, disfunzioni renali, disturbi neurologici e difficoltà di apprendimento nei bambini.

Tutto ciò con particolare riguardo alla frequente presenza di queste sostanze nei c.d. **residui da incenerimento**, la cui produzione dev'essere ridotta al minimo, e per il cui smaltimento, immagazzinaggio e trasporto, la Direttiva n. 2000/76/Ce ha stabilito apposite modalità.

Oltre ai vantaggi immediati e diretti della Direttiva n. 2000/76/Ce, il suo rispetto presenta, o avrebbe dovuto

Note:

(6) G.U. 28 dicembre 2000, L. 332. Recepita in Italia con D.Lgs. n. 133/2005, G.U. 15 luglio 2005, n. 163.

(7) G.U. 17 dicembre 2010, L. 334. Da recepire in Italia entro il 6 gennaio 2013, si veda nota 17.

(8) G.U. 14 giugno 1988, L. 162; G.U. 17 luglio 1989, L. 205.

(9) G.U. 31 dicembre 1994, L. 365.

(10) Sul punto si veda:

- Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 1998 n. 2127, in *Danno e responsabilità*, 1988, 4, 336, con nota di V. Carbone, *Gli effetti perversi ma irrisarcibili della diossina*.

(11) COM (92) 23. def.

(12) G.U. 31 dicembre 1994, L. 365.

presentare, il vantaggio di impedire che emissioni di gas responsabili di acidificazioni e formazioni di ozono a bassa quota, come anidride carbonica e ossido di azoto, generati da impianti appartenenti ad uno Stato membro, contribuiscano al degrado ambientale di altri Stati.

È noto, infatti, come certe polveri possano viaggiare in atmosfera per centinaia e migliaia di chilometri prima di depositarsi sotto forma di piogge acide, nocive per colture e foreste e corrosive per edifici e monumenti, conferendo a questo tipo di inquinamento un indubbio carattere transfrontaliero.

Lo stesso rispetto dei principi di armonizzazione, sussidiarietà e proporzionalità di cui all'art. 3 B del Trattato Ce dovrebbe, del resto, disincentivare spedizioni di rifiuti da paesi dotati di normative ambientali più severe verso altri più permissivi.

Coerenza con altre discipline ambientali

Poiché il trattamento termico rappresenta solo una delle possibili opzioni di gestione dei rifiuti, la **direttiva incenerimento** si coordina con altre normative ambientali a livello interdisciplinare, quali:

- a) la **direttiva storica** n. 75/442/Cee sui rifiuti, aggiornata dalla Direttiva quadro n. 2008/98/Ce, che affida la massima priorità alla riduzione degli scarti, seguita dal riciclaggio, dall'incenerimento e dallo smaltimento in discarica (13);
- b) le Direttive n. 85/337/Cee, sulla valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati (Direttiva VIA), (14) e n. 2001/42/Ce sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Direttiva VAS) (15);
- c) le Direttive n. 75/439/Cee e n.80/68/Cee, relative allo smaltimento degli olii usati e all'inquinamento delle falde freatiche per infiltrazioni di colaticcio nei terreni (16);
- d) la Direttiva n. 1999/31/Ce, disciplinante le modalità tecniche e organizzative dei centri di discarica dei rifiuti (direttiva discariche) (17);
- e) ed infine le Direttive n. 2008/1/Ce, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), e n. 2001/80/Ce, concernente i limiti delle emissioni in atmosfera di inquinanti originati da grandi impianti di combustione, anch'esse destinate a confluire, insieme alla stessa Direttiva n. 2000/76/Ce, nella recente Direttiva n. 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva emissioni) (18).

In questo modo, la Direttiva n. 2010/75/Ce andrà a coprire in futuro tutte le attività ad elevato potenziale inquinante, come l'industria chimica, l'estrazione di prodotti minerali, la trasformazione dei metalli, la produzione di energia, l'allevamento intensivo di animali destinati al consumo umano e la gestione dei rifiuti (Allegato I),

con particolare riguardo alle condizioni di autorizzazione, metodi di misurazione delle emissioni (BAT) e requisiti di ottimizzazione dell'efficienza energetica specifici per i grandi impianti di combustione (Allegato V).

L'efficienza energetica

Oltre ai vantaggi, la principale sfida della Direttiva n. 2000/76/Ce risiede nelle potenzialità del trattamento termico dei rifiuti quale fonte di energia alternativa e rinnovabile.

Sul presupposto che le fonti di energia rinnovabile, come quella termica, solare ed eolica, dovranno contribuire alla riduzione delle importazioni dei combustibili fossili e delle emissioni di CO₂, l'Unione europea ha approvato il «Piano di efficienza energetica 2011» (PEE) (19).

Secondo il PEE 2011, gli investimenti UE in energie alternative dovrebbero, infatti, diminuire le importazioni di idrocarburi del 20% da Paesi terzi entro il 2030, limitandone la dipendenza anche a livello politico, e ridurre l'inquinamento atmosferico del 10% entro il 2050, con altrettanti benefici in termini sanitari.

Coerentemente con tale strategia, la Commissione europea ha voluto incentivare la c.d. **termovalorizzazione** dei rifiuti, inserendola tra le fonti di energia rinnovabile nel «Programma Energia per il futuro» del Libro Bianco (20). Si tratta, in particolare, di un sistema, reso obbli-

Note:

(13) G.U. 22 novembre 2008, L 312. Recepita in Italia con D.Lgs. n. 205/2010, G.U. 10 dicembre 2010, n. 288.

(14) G.U. 5 giugno 1985, L 175.

(15) G.U. 21 luglio 2001, L 197.

(16) G.U. 25 luglio 1975, L 194; G.U. 26 gennaio 1980, L 20.

(17) In argomento si veda:

- R. Bianchi, *Discariche di rifiuti, le regole proposte dalla Comunità europea*, in questa *Rivista*, 1997, 10.

(18) Precisamente, a partire dal 7 gennaio 2014, la Direttiva n. 2010/75/Ce andrà a sostituire le Direttive:

- n. 78/176/Cee, relativa ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio (G.U. 25 febbraio 1978, L 54);

- n. 82/883/Cee relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (G.U. 31 dicembre 1982, L 378);

- n. 92/112/Cee relativa alla riduzione dei rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (G.U. 31 dicembre 1992, L 409);

- n. 1999/13/Ce relativa alla riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV) (G.U. 25 marzo 1999, L 85);

- n. 2000/76/Ce, sull'incenerimento dei rifiuti (G.U. 17 dicembre 2010, L 334);

- n. 2008/1/Ce sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (G.U. 29 gennaio 2009, L 24);

mentre, a partire dal 1° gennaio 2016, la stessa Direttiva andrà a sostituire la Direttiva n. 2001/80/Ce, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (G.U. 27 novembre 2001, L 309).

(19) COM (2011) 109 def.

(20) COM (1997) 599 def.

gatorio in Italia dal 1997, attraverso il quale l'incenerimento si abbina ad un'operazione di recupero di energia termoelettrica.

A prescindere dal recupero energetico, comunque necessario in qualsiasi processo di incenerimento autorizzato (anche se non è stata decretata l'aliquota minima di calore da convertire), la Direttiva n. 2008/98/Ce introduce per alcuni rifiuti, come quelli urbani, un **discrimine tra impianti di smaltimento**, con prevalente funzione di eliminazione, e «impianti di recupero» con duplice funzione, economicamente rilevante, di utilizzo dei rifiuti come combustibile e produzione di energia in misura superiore a determinati livelli (c.d. formula R1) quale **valore aggiunto** (21).

Un esempio significativo in tal senso è il monumentale impianto inceneritore dei rifiuti di Copenaghen, progettato in Italia nel 1990 e costruito di rimpetto al monumento della Sirenetta, in grado produrre calore ed energia tali da illuminare e riscaldare l'intera città senza impatti dannosi sull'ambiente.

Nel resto dell'Europa è risultato, da recenti sondaggi, che circa il 55% degli inceneritori di rifiuti urbani in esercizio possiede i requisiti per essere **promosso** al rango di **impianto di recupero** nel rispetto della normativa comunitaria.

In futuro, si attendono contributi positivi anche da tecnologie di trattamento termico dei rifiuti diverse dall'incenerimento, come la coalimentazione degli impianti industriali e la gassificazione.

Analisi costi - benefici

In previsione del VII PAA, che considera ambiente ed economia parti integranti di un'unica strategia di sviluppo durevole e sostenibile, sono state effettuate, per conto della Commissione, approfondite analisi di bilancio tra i costi necessari per dare corretta attuazione alla **direttiva inceneritori**, contenendo le emissioni in atmosfera entro i limiti imposti dalla «direttiva emissioni», oppure optare per altri sistemi, come le raccolte differenziate abbinate al riciclaggio e il trasporto dei rifiuti verso luoghi di destinazione dotati di «strutture di accoglienza» sicure o di impianti di incenerimento conformi alle leggi comunitarie.

In particolare, gli studi citati hanno fatto riferimento:

- alle spese in conto capitale per l'incenerimento nel rispetto delle regole tecniche dettate dalle Direttive n. 2000/76/Ce e n. 2010/75/Ce;
- agli investimenti per i trattamenti di recupero (riciclaggio e/o compostaggio);
- ai costi dei trasporti dei rifiuti in altre località, nazionali o estere, compreso il prezzo dei carburanti e dei container pressurizzati;
- all'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli du-

rante i trasferimenti. Il tutto rapportato alle stime di valore statistico della vita (VOSL), ossia a quanto le popolazioni siano disposte a pagare per ridurre i rischi di danni alla salute.

È chiaro infatti che, se eventuali costi aggiuntivi ricadono in prima battuta sui gestori delle raccolte differenziate, degli impianti e dei trasporti, essi vengono poi coperti quasi integralmente da aggravii di imposte e aumenti di bollette per i cittadini.

Sempre in termini di convenienza economica sono stati valutati anche i concetti di **riciclabilità** e **compostabilità**.

L'apprezzabilità di questi sistemi deve, infatti, misurarsi con i costi dei trattamenti di recupero (riciclaggio e/o compostaggio) in rapporto alla richiesta di mercato di prodotti riciclati.

Per questo motivo il VII PAA dovrebbe, secondo il Parlamento europeo, introdurre incentivi volti a sostenere la domanda di materiali riciclati, in particolare se **incorporati nel prodotto finale** (22).

Anche se l'incenerimento presenta, comunque, maggiori vantaggi economici rispetto al riciclaggio e ai trattamenti di recupero, si è preferito, data la complessa tipologia dell'industria del settore, procedere per singole categorie di rifiuti da incenerire secondo l'elenco stabilito dalla Decisione n. 2000/532/Ce (23), distinguendo tra rifiuti urbani, industriali, fanghi di depurazione e rifiuti di origine medica.

Così, la valutazione relativa all'incenerimento dei fanghi

Note:

(21) La formula per il calcolo dei livelli di efficienza di recupero del contenuto energetico dei rifiuti urbani, qualora essi siano destinati alla produzione di energia elettrica e/o termica è riportata nell'Allegato II della Direttiva n. 2008/98/Ce. Si tratta di un bilancio dell'energia in ingresso e in uscita dall'impianto, effettuato su base annua.

La formula è la seguente:

$E_{min} = (E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$, dove: E_{min} = efficienza minima richiesta pari a: 0,60 per impianti in esercizio ed autorizzati in accordo alla normativa comunitaria vigente prima del 1° gennaio 2009; 0,65 per impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008.

E_p (GJ/a) = energia prodotta sotto forma elettrica e termica su base annuale, da calcolarsi moltiplicando l'energia elettrica prodotta per il fattore 2,6 e l'energia termica per il fattore 1,1.

E_f (GJ/a) = energia in ingresso all'impianto derivante dal consumo di combustibili tradizionali su base annua, destinati alla produzione di vapore.

E_w (GJ/a) = energia contenuta nei rifiuti trattati su base annua, calcolata sulla base del potere calorifico inferiore (PCI).

E_i (GJ/a) = energia importata nell'impianto su base annua, con esclusione di E_w e E_f .

V. P. De Stefanis, *The Energy Efficiency Formula for Municipal Solid Waste Incineration*, ENEA, Unità Tecnica Tecnologie Ambientali.

Per approfondimenti v. A. Muratori, *Il nuovo confine tra smaltimento e recupero attraverso la «formula R1» per inceneritori di rifiuti urbani*, in questa *Rivista*, 2011, 4.

(22) Si veda punto 31 della Proposta.

(23) G.U. 6 settembre 2000, L 226.

da depurazione ha, ad esempio, evidenziato una netta prevalenza di costi rispetto ai benefici, quella dei rifiuti ospedalieri indubbi vantaggi igienico-sanitari, e quella dei rifiuti urbani ha dato risultati variabili a seconda delle densità abitative e della correttezza gestionale degli operatori e degli amministratori pubblici.

Alla luce di tutti questi aspetti (salubrità, vincoli economici e richieste di mercato) il Parlamento pare orientato per l'abbandono dell'incenerimento a vantaggio delle raccolte differenziate e del riciclaggio, mentre la Commissione si è riservata di presentare **soluzioni europee**, aggiornate sui progressi scientifici e i costi delle nuove tecnologie.

I rifiuti urbani e le realtà cittadine

In attesa delle **decisioni** della Commissione sulla Proposta del Parlamento europeo per il VII PAA (24), l'attenzione dei media si è concentrata sui rifiuti urbani e, soprattutto, sul problema dell'incenerimento e del **bilancio** economico-ambientale cittadino, molto complesso, tra:

- 1) le spese per trattamenti di recupero, riciclaggio e compostaggio;
- 2) gli investimenti in inceneritori dotati di sistemi di abbattimento dei fumi nel rispetto della normativa comunitaria;
- 3) il livello di recupero energetico;
- 4) i controlli e lo spelling delle raccolte differenziate;
- 5) l'utilizzo di materiale boschivo nelle centrali termiche a biomassa (25);
- 6) i costi dei carburanti per i trasporti verso località provviste di inceneritori;
- 7) l'inquinamento ambientale (acustico, idrico e atmosferico) dovuto al rumore, ai trasporti e alle esalazioni tossiche nell'aria, nelle acque e nel terreno, delle giacenze dei rifiuti presso i centri di raccolta in **attesa di destinazione**.

Riguardo alle giacenze, i **conti con la realtà** si rapportano, purtroppo, ad altrettanto reali logiche speculative, come lo smaltimento della **spazzatura** di Napoli e le imbarazzanti **ecoballe** sotto il cielo della «Campania-agricola» del Vesuvio, contenenti rifiuti di ogni tipo e provenienza, compattati in cubi ricoperti in plastica, accatastati in parallelepipedo ed interrati sotto piattaforme in cemento per la costruzione di nuovi edifici o supermercati nel territorio circostante (26).

Vista la molteplicità dei suoi aspetti, il quadro di valutazione del problema **«incenerimento sì - incenerimento no»** sembra, purtroppo, sfuggire a qualsiasi normativa o soluzione europea avanzata, e si affida alla professionalità e correttezza di imprenditori e amministratori, nonché all'efficienza dei controlli sulla gestione degli impianti secondo il sistema di ispezione ambientale previsto dalla Direttiva n. 2010/75/Ce (27).

In tal senso, le realtà cittadine debbono rapportarsi **all'ambiente urbano** complessivamente inteso, tra cui non solo la collaborazione degli utenti nelle raccolte differenziate ma, soprattutto, l'affidabilità degli Enti o Aziende responsabili del riciclaggio o dell'incenerimento dei rifiuti raccolti separatamente (28).

In particolare, qualora le scelte vertano sull'incenerimento, la **soluzione sostenibile** risiede, essenzialmente, nella gestione corretta, pubblica o **pubblico-partecipata**, dei rifiuti (dai controlli sulla loro natura e provenienza al funzionamento delle installazioni secondo le migliori tecniche) che, visti i bilanci contabili e l'indebitamento di talune aziende nel settore (29), non dovrebbe, prudenzialmente, essere affidata ad un solo esercente ma, a parere di chi scrive, essere ripartita tra più soggetti con autonomia di funzioni, non uniti tra loro da *lobby e business* remunerative e controllati con frequenze e metodologie di misurazione conformi ai limiti di emissione dettati dalla stessa Direttiva n. 2010/75/Ce.

Note:

(24) Si veda nota 1.

(25) Si veda:

- G. Seriola, *Centrali a biomassa: una minaccia per l'appennino*, in *reteambienteparma@yahoo.com*.

(26) Si veda:

- B. Sebaste, *«Spazzatour» reportage dell'olocausto bianco dei rifiuti*, su *Venerdì di Repubblica*, 9 luglio 2010.

(27) Punto 21 della Proposta di risoluzione del Parlamento europeo 2009-2014.

(28) I costi per lo smaltimento dei rifiuti differenziati nel Comune di Parma sono, ad esempio, di 168 euro a tonnellata, a fronte di altre realtà in Italia e all'estero, come l'inceneritore di Torino, che dichiara un costo di conferimento di 97,5 Euro a tonnellata. Si veda *Piano Economico Finanziario*: sito TRM http://www.trm.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=215 <=en>

(29) Ad esempio Iren S.p.a., società per azioni quotata in borsa, costituita nel 1907 con la denominazione di AEM nelle Province di Parma (AMPS, poi ENIA poi IRTEN), Piacenza (TESA) e Reggio Emilia (AGAC) ha presentato un indebitamento finanziario di 2,6 miliardi di euro al 31 dicembre 2011. Attualmente il titolo è in caduta libera in borsa, compromettendo la solidità dell'Azienda di cui il Comune di Parma detiene una quota del 20%. Nel 2011-2012 il dividendo è passato dagli 0,085 euro ad azione del 2010 agli 0,013 del 2012 (un calo di circa l'85%).